Recepimento dell'Ordinanza regionale n. 532 del 24 aprile 2020 e modifica delle Ordinanze contingibili e urgenti n. 40 registro generale del 10/03/2020 e n. 42 registro generale del 19/03/2020 adottate ai sensi dell’art. 50 comma del D.lgs. 267/2000 e relative all’adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19.

**Visti:**

* la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
* il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020);
* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale*»;
* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*»

**Preso atto** dei contenuti dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020 *“Modifiche e integrazioni dell’Ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 recante ‘Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid–19*”;

**Viste:**

* l’Ordinanza contingibile e urgente n° 42 registro generale del 19.03.2020, adottata ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 relativa all’adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, con cui si disponeva, dall’entrata in vigore del provvedimento e fino al 3 aprile, la riattivazione del mercato settimanale scoperto del sabato in piazza Marconi per i soli generi alimentari;
* l’Ordinanza contingibile e urgente n° 40 registro generale del 10.03.2020, adottata ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 relativa all’adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 si disponeva la sospensione dei mercati settimanali scoperti;

**Richiamato** l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

**ORDINA**

**A partire dal 29 aprile e fino al giorno 3 maggio p.v., fatte salve eventuali ulteriori proroghe o integrazioni che si rendessero necessarie**

**la riattivazione dei mercati settimanali scoperti di piazza Marconi (sabato), Vighizzolo (mercoledì), Cascina Amata (giovedì) e Mirabello (lunedì, in caso di proroga delle misure) fino alle ore 13.00, limitatamente alla vendita dei prodotti alimentari, alle condizioni definite nell’Ordinanza regionale 532/2020 e di seguito riportate e integrate:**

1. posizionamento dei banchi di vendita secondo le planimetrie A (Cantù Centro - Piazza Marconi), B (Vighizzolo), C (Cascina Amata) e D (Mirabello) allegate;
2. assegnazione temporanea dei posteggi come da planimetrie allegate e nel numero di seguito precisato di posteggi assegnati ad operatori del settore alimentare:
   1. Mercato Cantù Centro: n. 19 posteggi (di cui n. 2 posteggi doppi assegnati al medesimo operatore);
   2. Mercato di Vighizzolo: n. 14 posteggi;
   3. Mercato di Cascina Amata: n. 2 posteggi;
   4. Mercato di Mirabello: n. 2 posteggi;

dando atto che la posizione in planimetria è indicativa e che resta fatta la salva la possibilità di riorganizzare il posizionamento delle attrezzature di vendita da parte del personale di Polizia Locale in funzione degli operatori effettivamente presenti;

1. assegnazione tramite spunta di eventuali posteggi liberi a operatori del settore alimentare, fino al concorrere del numero massimo di posteggi indicati al punto 2;
2. capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno delle due aree comunque non superiori al doppio del numero dei posteggi di volta in volta occupati dagli operatori presenti;
3. assegnazione delle funzioni di “Covid Manager” di cui all’art 1 lettera b) dell’Ordinanza n. 532 del 24/04/2020 al funzionario di Polizia Locale individuato, con il supporto di un volontario della Protezione Civile, con compiti di coordinamento del personale addetto, assistenza a clienti e operatori del mercato e attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza;
4. limitazione del perimetro esterno delle aree di mercato con transenne, o nastro bicolore, o altri strumenti in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello dell’uscita dalla singola area di mercato;
5. segnaletica nei dintorni dell’area di mercato che indirizzino gli utenti ai varchi di accesso e uscita;
6. accesso alle singole aree di mercato consentito ad un solo componente per nucleo familiare, con l’unica possibilità di portare con sé minori di 14 anni, disabili o anziani, con l’obiettivo di ridurre i rischi di diffusione del contagio da Covid-19;
7. rilevazione con strumentazione opportuna, da parte del personale comunale, della temperatura corporea degli utenti e degli operatori commerciali dei due mercati prima del loro accesso e divieto di accesso all’area, a seguito di rilevazione di una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C e contestuale invito a rientrare presso la propria abitazione, contattare il medico curante limitando al massimo i contatti sociali;
8. messa a disposizione, a cura degli operatori commerciali dei due mercati, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta”, questi ultimi da usarsi obbligatoriamente;
9. obbligo di utilizzo, da parte degli operatori commerciali dei due mercati, di mascherina a copertura di bocca e naso, nonché di guanti;
10. distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori dei mercati;
11. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;
12. rispetto, sia all’interno dell’area del mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti, rispetto al quale Confesercenti Como ed i singoli titolari di posteggio adotteranno ulteriori ed idonee misure di mantenimento di tale distanza interpersonale tra le persone in attesa dell’accesso all’area di vendita o di essere servite;

**AVVERTE CHE**

la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta, fatti salvi eventuali ed ulteriori illeciti amministrativi e penali che si dovessero sorgere, alla sanzione di cui all’articolo 650 codice penale.

**DEMANDA**

Alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

**MANDA PER OPPORTUNA CONOSCENZA**

* Al Sig. Prefetto della Provincia di Como per il coordinamento delle Forze di Polizia in ordine alle competenze di prevenzione e controllo del rispetto delle misure adottate per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
* al Sig. Questore della Provincia di Como;
* al Sig. Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Cantù;
* al Sig. Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Erba Polizia Locale,
* ad A.T.S. Insubria, Servizio Igiene e Sanità pubblica, via Pessina, n.6, Como;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dal D.Lgs n. 104/2010;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.